

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
604/2017/R/IDR**

**CRITERI DI ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
APPLICATA AGLI UTENTI DEI SERVIZI IDRICI
TICSI
(TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZI IDRICI)
*Orientamenti finali***

Documento per la consultazione

3 agosto 2017

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento rinnovato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) con la deliberazione 1 dicembre 2016 716/2016/R/IDR, volto alla definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, anche in forza delle disposizioni introdotte dal legislatore in materia di tariffa sociale.

Con il presente documento - anche alla luce dei contributi ricevuti in ordine agli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione del 13 aprile 2017, 251/2017/R/IDR, nonché nel documento per la consultazione del 8 giugno 2017, 422/2017/R/IDR (attinente, nello specifico, la tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura) - si sottopongono a consultazione gli ulteriori aspetti per l'individuazione delle regole che gli Enti di governo dell'ambito saranno chiamati a seguire per il riordino della struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (servizi-idrici@autorita.energia.it) entro il 12 settembre 2017.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Sistemi Idrici
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.311/547
fax: 02-65565.222
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione	4
	Oggetto della consultazione	6
	Roadmap	7
2	Linee di intervento per il riordino delle tariffe domestiche.....	8
	Sotto-tipologie di utenza domestica.....	9
	Corrispettivi per l'utenza domestica residente	9
3	Linee di intervento per l'armonizzazione delle articolazioni tariffarie per usi diversi dal domestico	20
4	Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura	21
	Impostazione generale.....	22
	Quota fissa	26
	Quota variabile.....	28
	Quota capacità.....	31
5	Effetti sui ricavi del gestore	33
	Vincolo ex-ante	33
	Verifica ex-post	35
6	Elementi di qualità contrattuale e disciplina della misura	36
	Utenze domestiche	36
	Determinazione volume scaricato per reflui industriali	37
	Determinazione della qualità dei reflui industriali	39
	Allegato	41

1 Introduzione

- 1.1 L'Autorità, con la deliberazione 1 dicembre 2016, 716/2016/R/IDR, ha integrato, rinnovandolo, il procedimento di cui alla deliberazione 8/2015/R/IDR al fine di giungere alla definizione di criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, anche in forza delle disposizioni introdotte dal legislatore, in materia di tariffa sociale, con la legge 221/2015 (c. d. Collegato Ambientale).
- 1.2 Con l'intervento in trattazione, l'Autorità intende completare il collegamento tra l'azione regolatoria di efficientamento dei costi, da un lato, e la quantificazione dei corrispettivi all'utenza finale per il recupero di detti costi, dall'altro, contribuendo alla trasparenza, alla *accountability* e alla *cost-reflectivity* del comparto idrico.
- 1.3 Si rammenta che i dati raccolti dall'Autorità fin dall'avvio della propria attività nel settore idrico hanno attestato una grande eterogeneità nei criteri di articolazione adottati e nei valori dei corrispettivi applicati all'utenza, nonché nella definizione delle classi di consumo e, infine, anche riguardo alla classificazione delle categorie di usi. Se non giustificata, tale eterogeneità potrebbe implicare una discriminazione tra utenti a livello nazionale.
- 1.4 Inoltre, in Italia - dove si riscontra l'esigenza di un urgente ammodernamento delle infrastrutture idriche per compensarne il ritardo e il deficit creatosi negli anni - l'entità significativa degli interventi programmati per i prossimi anni (rispetto a quanto realizzato in passato)¹ avrà ripercussioni in tariffa solo una volta che i medesimi verranno realizzati. Tale circostanza non può che contribuire a sottolineare la necessità di procedere ad un riordino del sistema dei corrispettivi al fine di una maggiore chiarezza nell'individuazione delle utenze che concorrono (e in quale misura) al recupero dei costi efficienti del servizio.
- 1.5 In linea generale, l'Autorità intende seguire una strategia di intervento focalizzata sull'utenza domestica residente – in ragione, nell'ambito del servizio idrico integrato, della loro incidenza sul totale e del ruolo di *benchmark* che i relativi corrispettivi svolgono nella definizione di quelli relativi alle altre categorie di utenze – e sui reflui industriali recapitati in pubblica fognatura (alla luce del loro possibile impatto ambientale).
- 1.6 Con il documento per la consultazione 13 aprile 2017, 251/2017/R/IDR, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali per l'individuazione delle regole che gli Enti di governo dell'ambito (di seguito anche: EGA) sono chiamati a seguire per la definizione dei corrispettivi applicati all'utenza finale, evidenziando i seguenti principali obiettivi:

¹ I programmi degli interventi trasmessi all'Autorità per il periodo 2016-2019 portano a quantificare, per il quadriennio, una spesa per investimenti da finanziare attraverso tariffa pari a 7,8 miliardi di euro (167 euro/abitante), corrispondente a circa 42 euro/abitante/anno.

- favorire l'accesso universale all'acqua, tenuto conto dell'avvenuta esplicitazione del diritto all'accesso, a condizioni agevolate per gli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato, alla fornitura del quantitativo essenziale di acqua (fissato in 50 litri/abitate/giorno) necessario per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- portare a compimento il già avviato processo di semplificazione e razionalizzazione della struttura dei corrispettivi, consentendo di individuare la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti e di incentivare comportamenti efficienti in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente, nel rispetto delle finalità - *recupero dei costi efficienti* del servizio e degli investimenti, *mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario* della gestione e *tutela degli utenti* - e dei criteri - *progressività*, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero; *differenziazione dell'uso della risorsa idrica*, in osservanza del principio “chi inquina paga”; *differenziazione del corrispettivo* per incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente - richiamati anche dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, attuativo della normativa primaria.

- 1.7 In risposta al citato documento per la consultazione sono pervenuti 22 contributi da parte di: *i*) Enti di governo dell'ambito e loro associazione, *ii*) Gestori e loro associazione e raggruppamenti, *iii*) Associazioni di consumatori e *iv*) un operatore della grande distribuzione. Le osservazioni ricevute – pur evidenziando un generale apprezzamento rispetto alla impostazione illustrata, condividendone le finalità e le analisi dei dati alla medesima sottese – hanno messo in luce criticità riconducibili all'applicazione di taluni dei criteri descritti, con particolare riferimento alla prospettata previsione di un'articolazione pro capite della quota variabile del corrispettivo di acquedotto, considerando la numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente.
- 1.8 Nell'ambito del processo di riordino dei corrispettivi, l'Autorità ha avviato, altresì, il procedimento per l'adozione di una metodologia (uniforme sul territorio nazionale) di determinazione dei corrispettivi unitari di fognatura e depurazione da applicare ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, in particolare sottoponendo a consultazione² una tariffa di struttura trinomica, articolata in una quota fissa, una quota “capacità” e una quota variabile.
- 1.9 Con il presente documento, tenuto conto delle osservazioni già raccolte nell'ambito del DCO 251/2017/R/IDR e del DCO 422/2017/R/IDR, l'Autorità sottopone a consultazione le regole per giungere alla implementazione di una rinnovata e uniforme struttura dei corrispettivi, prospettando in particolare:
- maggiore gradualità, prevedendo, per la quota variabile del servizio di acquedotto, una tariffa che - seppur differenziata a livello nazionale -

²Cfr. documento per la consultazione 422/2017/R/IDR cit.

venga definita sulla base di un criterio pro capite di tipo standard (ossia considerando una utenza domestica tipo di tre componenti), fermo restando l'obiettivo dell'introduzione di un criterio tariffario pro capite;

- una fascia di consumo minima agevolata (unica sul territorio nazionale) determinata, come sopra anticipato, sulla base del numero medio di componenti dell'utenza domestica residente, accompagnando tale meccanismo dalla previsione di eventuali specifiche forme di flessibilità (a tutela, soprattutto, dei nuclei domestici numerosi) che favoriscano anche il superamento, da parte del gestore, dell'imperfetta informazione in ordine alle puntuali abitudini di consumo delle singole utenze domestiche residenti;
- una tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura avente struttura trinomia, composta da una quota fissa a copertura di costi specifici delle utenze, una quota "capacità" a copertura dei costi sostenuti al fine di assicurare l'accoglimento di portate e carichi inquinanti di picco nei sistemi di fognatura e depurazione e una quota variabile proporzionale ai volumi e alla qualità dei reflui scaricati, al fine di contribuire a una allocazione di costi non distorsiva in attuazione del principio "chi inquina paga";
- flessibilità agli Enti di governo dell'ambito nella declinazione territoriale degli elementi specifici, nel rispetto dei criteri di articolazione tariffaria che l'Autorità definirà disciplinando molteplici aspetti e la cui implementazione, graduale per motivi di sostenibilità, rappresenta un processo continuo.

1.10 Appare utile rammentare che l'introduzione del bonus sociale idrico che ogni gestore dovrà erogare agli utenti in documentato stato di disagio economico sociale³ e l'introduzione di direttive per il contenimento della morosità⁴ nel servizio idrico integrato ai fini di equità sugli altri utenti (nell'ambito delle quali, peraltro, è prevista l'individuazione di criteri uniformi sul territorio nazionale per la non disalimentabilità) troveranno coordinamento con le attività tese al riordino dei corrispettivi.

Oggetto della consultazione

1.11 Nel Capitolo 2 vengono fornite le prime indicazioni metodologiche per il riordino della struttura tariffaria applicata agli utenti domestici, intervenendo, in particolare, sulla definizione (per i domestici residenti) della fascia di consumo a

³Cfr. documento per la consultazione 470/2017/R/IDR cit.

⁴Cfr. procedimento avviato con deliberazione 638/2016/R/IDR a seguito dell'emanazione del d.P.C.M. 29 agosto 2016, attuativo del citato articolo 61, della l. 221/2015, recante "*Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato*", nonché il successivo documento per la consultazione 603/2017/R/IDR.

cui dovrà essere applicata la tariffa agevolata e sul contenimento della numerosità delle sotto-tipologie rinvenute.

- 1.12 Considerato, quale criterio principale da porre alla base del riordino dei corrispettivi e, di conseguenza, del conseguimento di una maggiore *cost reflectivity*, quello della semplificazione delle categorie servite dal servizio idrico integrato e delle relative sotto-tipologie, nel Capitolo 3 viene ribadito l'orientamento di razionalizzare, anche per gli usi diversi dal domestico residente, le categorie servite dal servizio idrico integrato e le relative sotto-tipologie contemplate nelle strutture tariffarie attualmente in uso, proponendo una ipotesi di struttura alla quale ricondurre i corrispettivi applicati da ogni gestore.
- 1.13 Nel Capitolo 4 l'Autorità è orientata a confermare, anche sulla base delle principali evidenze emerse dalle osservazioni alla consultazione 422/2017/R/IDR, la struttura trinomica della tariffa di collettamento e depurazione per i reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura al fine di superare le difformità di trattamento attualmente rilevabili sul territorio nazionale, prevedendo, contestualmente, elementi di flessibilità a disposizione degli Enti di governo dell'ambito.
- 1.14 Nel Capitolo 5 si prospetta una disciplina finalizzata a considerare gli effetti della riforma dei corrispettivi sui ricavi del gestore, prevedendo un vincolo ex-ante, impiegabile anche quale criterio per delineare la nuova struttura degli stessi, e una verifica ex-post, sulla base di dati consuntivi del primo anno di attuazione.
- 1.15 Nel Capitolo 6, infine, sono illustrati i principali profili relativi ad elementi di qualità contrattuale e di regolazione della misura, che devono essere disciplinati alla luce dell'introduzione della riforma dei corrispettivi.

Roadmap

- 1.16 L'Autorità è orientata ad adottare, entro il 30 settembre 2017, il provvedimento finale per la riforma dei corrispettivi applicati alle utenze del servizio idrico integrato, cadenzando l'entrata in vigore delle nuove disposizioni come segue:
 - con riferimento agli *usi domestici residenti*:
 - dal 1 gennaio 2018, l'applicazione delle previsioni in merito alle *quote fisse* (distinte per servizio di acquedotto, fognatura e depurazione) e alle *quote variabili del servizio di fognatura e depurazione*;
 - dal 1 gennaio 2018, l'adozione - con riguardo alla *quota variabile del servizio di acquedotto* - di una tariffa pro capite di tipo standard, accompagnando tale meccanismo dalla previsione di specifiche forme di flessibilità, basate sull'autodichiarazione da parte degli utenti medesimi;

- dal 1 gennaio 2022, l'applicazione - per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto - di un criterio pro capite basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente;
- con riferimento agli *usi diversi dal domestico*:
 - dal 1 gennaio 2018, l'applicazione dei criteri per l'individuazione delle categorie alle quali ricondurre le diverse tipologie di usi non domestici rinvenibili nelle attuali strutture tariffarie;
- con riferimento ai *reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura*:
 - dal 1 gennaio 2018, l'applicazione della struttura trinomia della tariffa di collettamento e depurazione, con riferimento al 70% del valore specificato in autorizzazione e nel rispetto del previsto vincolo sui ricavi con flessibilità del 10% e della condizione di sostenibilità per singolo utente;
 - dal 2020, applicazione di un criterio uniforme di allocazione del costo di depurazione tra utenti industriali e utenti domestici.

Spunti per la consultazione

Q1. *Si condivide il percorso graduale prospettato per l'entrata in vigore della riforma dei corrispettivi applicati alle utenze del SII? Motivare la risposta.*

2 Linee di intervento per il riordino delle tariffe domestiche

- 2.1 Nel documento per la consultazione 251/2017/R/IDR, l'Autorità ha prospettato, quale criterio principale da porre alla base del riordino dei corrispettivi e, di conseguenza, del conseguimento di una maggiore *cost reflectivity*, quello della semplificazione delle categorie servite dal servizio idrico integrato e delle relative tipologie e sotto-tipologie. In particolare, è stata rappresentata l'intenzione di contenere la numerosità delle sotto-tipologie rinvenute anche nell'ambito dell'uso domestico⁵, prevedendo la presenza di differenti strutture tariffarie per due sole sotto-tipologie: uso domestico residente e uso domestico non residente.
- 2.2 Pur evidenziando una generale condivisione in merito alla prospettata razionalizzazione delle tipologie di utenze domestiche, i gestori che erogano il servizio nei centri abitati più densamente popolati (con presenza rilevante di utenze condominiali), hanno sottolineato la necessità di prevedere anche una

⁵Nel documento 251/2017/R/IDR, l'Autorità con riferimento a un campione di 86 gestioni (che erogano il servizio idrico integrato a oltre 33 milioni di abitanti), ha dato evidenza dell'esistenza di 315 sotto-tipologie per l'uso domestico.

sotto-tipologia per i condomini. Tale necessità nasce dall'esigenza di gestire utenze con compresenza di usi domestici residenti e non residenti e usi non domestici (artigianali e commerciali/industriali). In tal caso, sottolineando come al momento gli operatori siano nell'impossibilità di distinguere le unità abitative residenti e non residenti, i medesimi ritengono che l'introduzione di una struttura tariffaria specifica per la sotto-tipologia "uso condominiale" possa consentire di tener conto sia della numerosità delle utenze abitative, sia dei consumi delle altre tipologie di utenze afferenti al medesimo condominio.

Sotto-tipologie di utenza domestica

2.3 Alla luce di quanto sopra rappresentato, l'Autorità è orientata a prevedere, con riferimento all'utenza domestica, la presenza di differenti strutture tariffarie per le seguenti sotto-tipologie:

- a) uso domestico residente (al quale - come si dirà meglio nel seguito - possono essere ricondotte due diverse strutture tariffarie, a seconda che gli utenti domestici in parola esercitino o meno la facoltà di dichiarare al gestore il relativo numero di componenti);
- b) uso condominiale;
- c) uso domestico non residente;
- d) ulteriori sotto-tipologie di usi (fino a un massimo di 2), individuate dall'Ente di governo dell'ambito per tener conto di eventuali specificità rinvenibili sul pertinente territorio.

Spunti per la consultazione

Q2. *Si condivide l'orientamento prospettato in ordine alle sotto-tipologie di utenza domestica residente cui applicare una articolazione tariffaria differenziata? In particolare, si ritiene che la possibilità di prevedere, al massimo, due ulteriori sotto-tipologie di uso rispetto a quelle espressamente indicate dall'Autorità, possa essere sufficiente per tener conto delle specificità che potrebbero rinvenirsi nei singoli contesti territoriali? Motivare la risposta.*

Corrispettivi per l'utenza domestica residente

Struttura generale dell'articolazione tariffaria per le utenze domestiche residenti

2.4 Per l'uso domestico residente l'Autorità, nel documento 251/2017/R/IDR, ha posto in consultazione la struttura generale dell'articolazione tariffaria (come riportata nella successiva TAV. I), prevedendo:

- una quota fissa (in euro/anno) indipendente dal consumo, non modulata per scaglioni e suddivisa per ciascun servizio del SII;
- una quota variabile (in euro/mc), che risulti: *i*) articolata per scaglioni di consumo con riferimento al servizio di acquedotto; *ii*) proporzionale al consumo (ma non modulata per scaglioni) relativamente ai servizi di

fognatura e depurazione

- 2.5 Relativamente alla quota variabile del servizio di acquedotto, la richiamata struttura generale considera la possibilità di configurare le classi di consumo sulla base di quantità pro capite, ossia considerando la numerosità dei componenti i di ciascuna utenza domestica residente.

TAV. 1 – Struttura generale dell’articolazione tariffaria per uso domestico residente

Quota variabile acquedotto per utenze composte da i componenti			
	€/mc	classe di consumo (mc)	
		da	a
Tariffa agevolata	T_{agev}^a	0	q_a
Tariffa base	T_{base}^a	$q_a + 1$	q_b
I eccedenza	T_{ecc1}^a	$q_b + 1$	q_{e1}
II eccedenza	T_{ecc2}^a	$q_{e1} + 1$	q_{e2}
III eccedenza	T_{ecc3}^a	$q_{e2} + 1$	$> (q_{e2} + 1)$
Quota variabile fognatura (€/mc)			
Tariffa Fognatura	Tf^a		
Quota variabile depurazione (€/mc)			
Tariffa Depurazione	Td^a		
Quota fissa (€/anno)			
quota fissa acquedotto	QF_{ACQ}^a		
quota fissa fognatura	QF_{FOG}^a		
quota fissa depurazione	QF_{DEP}^a		

- 2.6 In riferimento alla struttura generale sopra sintetizzata, Enti di governo dell’ambito e gestori sono stati concordi nel segnalare che - sebbene la soluzione di adottare una tariffa pro capite per la quota variabile delle utenze domestiche residenti sia quella che (oltre a risultare maggiormente aderente al dettato normativo) si riveli di più immediata comprensione per l’utenza, consentendo al gestore di operare in un contesto in cui verrebbe superata l’imperfetta informazione che caratterizza le abitudini di consumo e, dunque, la domanda delle singole utenze - si rinvergono criticità applicative⁶ (riconguibili a

⁶ In particolare nei contributi ricevuti (compresi quelli trasmessi dalle Associazioni dei consumatori) è stato rappresentato che per quanto riguarda l’implementazione delle banche dati, criticità si possono rilevare sia in fase di creazione che in fase di aggiornamento. Il problema principale riguarda l’effettivo collegamento del contatore con l’unità abitativa e il nucleo familiare ivi residente, oltre alla composizione di questo ultimo. Il database con le informazioni per censire la composizione delle utenze domestiche può essere costruito principalmente attraverso due modalità:

difficoltà temporanee) per la mancata disponibilità di banche dati opportunamente dettagliate, necessitando di tempi per l'applicazione delle nuove regole stimabili in circa quattro anni. Le Associazioni dei consumatori hanno, comunque, evidenziato l'urgenza di disciplinare il percorso di progressiva omogeneizzazione delle strutture tariffarie in uso.

2.7 L'Autorità - allo scopo di introdurre un percorso graduale per il riordino dei corrispettivi applicati all'utenza domestica residente - è orientata a prevedere:

- dal 1 gennaio 2018 - l'applicazione della struttura generale di cui alla precedente TAV. 1, con riferimento alle quote fisse dei tre servizi e alle quote variabili del servizio di fognatura e depurazione;
- dal 1 gennaio 2018, l'adozione - con riguardo alla quota variabile del servizio di acquedotto - di una tariffa pro capite di tipo standard, in cui - come meglio dettagliato nel seguito - la fascia di consumo minima agevolata (unica sul territorio nazionale) venga determinata in corrispondenza del numero medio di componenti dell'utenza domestica residente, accompagnando tale meccanismo dalla previsione di specifiche forme di flessibilità, basate sull'autodichiarazione da parte degli utenti medesimi (a tutela, soprattutto, dei nuclei domestici numerosi), che favoriscano anche il superamento, da parte del gestore, dell'imperfetta informazione in ordine alle puntuali abitudini di consumo delle singole utenze domestiche residenti;
- dal 1 gennaio 2022⁷, l'applicazione - per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto - di un criterio pro capite basato sulla effettiva numerosità dei componenti *i* di ciascuna utenza domestica residente, secondo la struttura generale di cui alla richiamata TAV. 1. L'Autorità intende valutare le eventuali richieste di deroga all'applicazione del descritto criterio pro capite che verranno presentate dagli Enti di governo dell'ambito, d'intesa con il gestore, dettate da circostanze tali da generare criticità oggettive e verificabili nell'implementazione e nella gestione delle specifiche banche dati.

-
- il collegamento dell'anagrafica delle utenze del gestore con l'anagrafica comunale;
 - l'autocertificazione da parte delle utenze dei componenti sottesi alle medesime.

Per quanto riguarda la prima modalità, tale collegamento potrebbe rivelarsi abbastanza agevole nel caso di utenze individuali (in cui vi sia un contratto diretto tra gestore e utente). Maggiori criticità si possono presentare invece nel caso delle utenze condominiali, in cui il rapporto con il gestore si limita al contatore condominiale.

Per quanto concerne la seconda modalità, le principali problematiche riguardano la veridicità delle dichiarazioni rese e la presenza di utenze condominiali, per le quali generalmente l'onere di fornire e aggiornare le necessarie informazioni spetta all'amministratore di condominio o alle società che effettuano la lettura dei contatori divisionali.

⁷ Presumibilmente il 2022 coincide con l'anno in cui sarà previsto l'aggiornamento di talune componenti di costo nell'ambito del terzo periodo regolatorio, definito con il prossimo Metodo Tariffario.

Spunti per la consultazione

Q3. *Si condivide il percorso graduale prospettato per il riordino dei corrispettivi applicati all'utenza domestica residente? Motivare la risposta.*

Q4. *In particolare, si ritiene congrua l'applicazione, dal 1 gennaio 2022, di un criterio pro capite basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente, ai fini della determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto? Motivare la risposta.*

Articolazione della parte variabile del corrispettivo di acquedotto

2.8 Si ritiene opportuno affrontare la trattazione della struttura tariffaria da applicare all'utenza domestica residente a partire dalla quota variabile del servizio di acquedotto. Quest'ultima si configura infatti come la parte del corrispettivo su cui, peraltro, sono destinate ad incidere direttamente le misure di tutela introdotte dalle disposizioni in materia di tariffa sociale richiamate in precedenza (v. anche tavola di sintesi in Allegato), e per la cui determinazione assume un ruolo fondamentale il percorso decisionale compiuto dall'Ente di governo dell'ambito.

2.9 L'Autorità intende confermare, con riferimento al servizio di acquedotto, l'introduzione di una struttura della parte variabile del corrispettivo per utenze domestiche residenti articolata per scaglioni, secondo il seguente schema:

I. *una fascia minima di consumo annuo agevolato* (definita tenuto conto dalla quantità essenziale di acqua, fissata pari a 50 litri/abitante/giorno, ossia a 18,25 mc/abitante/anno) e prevedendo che alla medesima sia applicata una *tariffa agevolata* (T_{agev}^a) espressa come:

$$T_{agev}^a = T_{base}^a (1 - a),$$

Quindi la tariffa agevolata è ottenuta sottraendo alla tariffa base (T_{base}^a) l'agevolazione (a)⁸;

II. *fascia a tariffa base*, alla quale si applica la tariffa T_{base}^a (su cui non si riflettono gli effetti dell'agevolazione) risultante dall'aggiornamento, mediante il moltiplicatore tariffario, di quanto già previsto nelle articolazioni tariffarie vigenti;

III. da una a tre fasce di eccedenza, sulla base delle valutazioni compiute dall'Ente di governo dell'ambito, cui applicare tariffe secondo i criteri

⁸ Nel documento 251/2017/R/IDR, per l'agevolazione è stato ipotizzato un valore almeno pari al 40% di T_{base} e un valore massimo pari a T_{base} , ipotizzando, di fatto una tariffa agevolata pari a 0. In risposta alla consultazione è emersa una generale condivisione per l'orientamento prospettato, soprattutto in considerazione del fatto che l'attuale differenza nei costi di fornitura del servizio non consentirebbe l'adozione di un corrispettivo agevolato di importo uguale su tutto il territorio nazionale. Quanto al valore massimo ipotizzato per l'agevolazione, è stato evidenziato come la possibilità di porre la tariffa agevolata pari a zero sia incompatibile con l'obiettivo di contenere la progressività e i possibili impatti distorsivi riconducibili a tariffe unitarie fortemente crescenti rispetto alle classi di consumo.

specificati nel seguito. Le tariffe di eccedenza (T_{ecc1}^a, T_{ecc2}^a e T_{ecc3}^a) sono tra loro crescenti.

- 2.10 Come sopra anticipato, in fase di prima applicazione, l’Autorità è orientata a prevedere (per ciascuna annualità a del periodo 2018-2021) una quota variabile del servizio di acquedotto calcolata sulla base di un criterio pro capite di tipo standard, individuato anche alla luce dei dati che l’ISTAT mette a disposizione sulla composizione media del nucleo familiare nelle diverse aree del Paese.
- 2.11 Come riportato nella TAV. 2, l’ISTAT⁹ stima pari a 2,41 il numero medio di componenti delle famiglie italiane, con valori medi più contenuti nel Nord-Ovest (2,28 componenti per nucleo familiare) e più elevati al Sud (2,66 componenti per nucleo familiare).

TAV. 2 – Composizione delle famiglie su base nazionale, per macroarea e regionale

Territorio	Popolazione (censimento 2011)	Num componenti per fam.
Italia	59.433.744	2,41
Nord-ovest	15.765.567	2,28
Piemonte	4.363.916	2,23
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	126.806	2,14
Liguria	1.570.694	2,07
Lombardia	9.704.151	2,33
Nord-est	11.447.805	2,35
Trentino-Alto Adige/Südtirol	1.029.475	2,41
Veneto	4.857.210	2,44
Friuli-Venezia Giulia	1.218.985	2,23
Emilia-Romagna	4.342.135	2,27
Centro	11.600.675	2,36
Toscana	3.672.202	2,34
Umbria	884.268	2,41
Marche	1.541.319	2,47
Lazio	5.502.886	2,34
Sud	13.977.431	2,66
Abruzzo	1.307.309	2,49
Molise	313.660	2,45
Campania	5.766.810	2,80
Puglia	4.052.566	2,64
Basilicata	578.036	2,51
Calabria	1.959.050	2,53
Isole	6.642.266	2,52
Sicilia	5.002.904	2,55
Sardegna	1.639.362	2,42

Fonte: Elaborazioni AEEGSI su dati ISTAT.

- 2.12 Ai fini dell’adozione del richiamato criterio pro capite di tipo standard per la

⁹ Cfr. dati relativi al censimento dell’anno 2011.

determinazione della *fascia minima di consumo annuo agevolato*, l'Autorità è orientata a individuare quale utenza tipo domestica residente, quella composta da 3 componenti (valore superiore anche al numero massimo rilevato a livello regionale). Si ritiene che tale scelta in ordine al numero di componenti possa rappresentare una misura di favore per l'utenza domestica residente, contenendo l'effetto derivante dall'introduzione di una tariffa agevolata, T_{agev}^a , positiva (sebbene, per le utenze domestiche che versino in documentato stato di disagio economico sia già stata prospettata dall'Autorità l'introduzione di un bonus sociale, da erogare secondo le modalità anticipate nel documento per la consultazione 470/2017/R/IDR).

- 2.13 Da quanto appena esposto, consegue che - con riferimento a ciascuna annualità a del periodo 2018-2021 - per ogni utente domestico residente, la fascia di consumo annuo agevolato corrisponde all'intervallo compreso tra 0,00 mc/anno e un volume almeno pari alla quantità essenziale di acqua a cui ha diritto una utenza tipo di 3 componenti (ossia 150 litri/abitante/giorno, corrispondente a 54,75 mc/anno, valore che può essere arrotondato a 55 mc/anno per tener conto delle annualità bisestili).

Spunti per la consultazione

- Q5.** *Si condivide l'orientamento di prevedere (per ciascuna annualità del periodo 2018-2021) l'applicazione di una quota variabile del servizio di acquedotto calcolata - per l'utenza domestica residente - sulla base di un criterio pro capite di tipo standard? Motivare la risposta.*
- Q6.** *Ai fini dell'adozione del richiamato criterio pro capite di tipo standard per la determinazione della fascia minima di consumo annuo agevolato, si condivide l'intenzione di far riferimento ad una utenza tipo di tre componenti? Si ritiene congruo il corrispondente volume di acqua - almeno pari a 55 mc/anno - da erogare a tariffa agevolata a tutte le utenze domestiche residenti? Motivare la risposta.*

- 2.14 I contributi ricevuti in risposta alle consultazioni di cui al DCO 251/2017/R/IDR e al DCO 470/2017/R/IDR, suggeriscono, anche alla luce dell'esigenza di rafforzare la complessiva capacità di spesa per investimento del settore, l'adozione di un approccio selettivo di tutela sociale, basato sulla presenza della stretta relazione fra l'entità del corrispettivo unitario applicato al consumo agevolato e l'efficacia del bonus sociale idrico quale strumento per il sostegno delle utenze in documentato stato di disagio economico.
- 2.15 Pertanto - sia alla luce delle finalità che hanno ispirato il legislatore nell'introdurre specifiche previsioni in materia di tariffa sociale nel settore idrico, sia tenuto conto del generale consenso espresso nei contributi ricevuti in ordine agli orientamenti in precedenza espressi - l'Autorità intende prevedere una tariffa agevolata T_{agev}^a inferiore alla tariffa base (al fine di assicurare

comunque a tutti gli utenti domestici residenti l'accesso alla fornitura idrica a condizioni agevolate), lasciando all'Ente di governo dell'ambito la possibilità di quantificare l'agevolazione (a) nell'ambito del seguente intervallo di valori:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE (% DI T_{base}^a)
a	20% - 50%

Spunti per la consultazione

Q7. Si condivide l'intervallo di valori proposto, nell'ambito del quale ciascun Ente di governo dell'ambito possa quantificare l'agevolazione (a) al fine di individuare la tariffa da applicare alla fascia di consumo annuo agevolato? Motivare la risposta.

2.16 Alla luce degli orientamenti appena illustrati, nella successiva TAV. 3 viene schematizzata la struttura della quota variabile del servizio di acquedotto che, in fase di prima applicazione, si propone di adottare - per le utenze domestiche residenti - in ciascuna annualità del periodo 2018-2021.

TAV. 3 – Parte variabile del corrispettivo di acquedotto per l'uso domestico residente (anni 2018, 2019, 2020, 2021)

Quota variabile acquedotto			
	€mc	classe di consumo (mc)	
		da	a
Tariffa agevolata	T_{agev}^a	0	55
Tariffa base	T_{base}^a	56	q_b
I eccedenza	T_{ecc1}^a	$q_b + 1$	q_{e1}
II eccedenza	T_{ecc2}^a	$q_{e1} + 1$	q_{e2}
III eccedenza	T_{ecc3}^a	$q_{e2} + 1$	$> (q_{e2} + 1)$

2.17 La previsione del valore standard di composizione dell'utenza domestica residente rappresenta una semplificazione finalizzata a permettere l'avvio della riforma a partire dal 2018. In ogni caso, l'Autorità ritiene opportuno prevedere la facoltà, per il gestore, in accordo con l'Ente di governo dell'ambito, di richiedere a tutti gli utenti domestici residenti una dichiarazione in ordine alla loro numerosità, al fine di ridurre i possibili effetti distorsivi relativi all'applicazione di uno standard uniforme, fermo restando l'obbligo per il gestore di accettare l'autodichiarazione trasmessa dal singolo utente interessato.

2.18 L'avvio della riforma sulla base di un valore standard, con previsione della possibilità di autodichiarazione sull'effettivo numero di componenti, può

condurre a fenomeni di *free riding* per le utenze con una numerosità inferiore alle tre persone, fermo restando, viceversa, l'incentivo alla corretta rivelazione delle informazioni per quelle con una numerosità superiore a tre. L'effetto combinato, nelle more del superamento dell'applicazione del valore standard dei componenti, può essere una riduzione della capacità di recupero dei costi rispetto alle previsioni. Si tiene conto di tali possibili scostamenti nell'ambito di quanto illustrato al successivo Capitolo 5.

Spunti per la consultazione

Q8. *Si condivide la previsione della facoltà per il gestore, in accordo con l'Ente di governo dell'ambito, di prevedere forme di dichiarazione da parte degli utenti domestici residenti prima dell'implementazione della riforma? Motivare la risposta.*

Quota variabile dei corrispettivi di fognatura e depurazione per le utenze domestiche residenti

- 2.19 Nel documento per la consultazione 251/2017/R/IDR, l'Autorità ha prospettato due possibili opzioni: una definizione di agevolazioni unicamente ricomprese nella tariffa di acquedotto e una che si estenda ai corrispettivi di fognatura e di depurazione, con la conseguenza che l'intera parte variabile del corrispettivo del servizio idrico integrato per l'utenza domestica residente si configurerebbe come pro capite. Su tale aspetto, Enti di governo dell'ambito e gestori hanno evidenziato che l'applicazione del criterio pro capite anche ai corrispettivi di fognatura e depurazione (estendendo a tali servizi la previsione di agevolazioni) aggiungerebbe ulteriori complessità gestionali a quelle già richiamate in precedenza.
- 2.20 Alla luce di quanto sopra rappresentato, l'Autorità, con riferimento alla quota variabile del servizio di fognatura e depurazione per le utenze domestiche residenti è orientata a confermare una tariffa - rispettivamente Tf^a e Td^a - proporzionale al consumo e non articolata per scaglioni (v. TAV. 4) .

TAV. 4 – Parte variabile del corrispettivo di fognatura e depurazione per l'uso domestico residente

Quota variabile fognatura (€mc)	
Tariffa Fognatura	Tf^a
Quota variabile depurazione (€mc)	
Tariffa Depurazione	Td^a

Spunti per la consultazione

- Q9.** *Si condivide l'orientamento di prevedere che alle utenze domestiche residenti siano applicati corrispettivi variabili dei servizi di fognatura e depurazione proporzionali al consumo, ma non articolati per scaglioni? Motivare la risposta.*
- Q10.** *Si ravvisano criticità nell'eventuale introduzione di una analoga previsione anche per le quote variabili dei servizi di fognatura e depurazione da applicare alle utenze domestiche non residenti? Motivare la risposta.*

Quota fissa per le utenze domestiche residenti e progressività

- 2.21 Nel documento per la consultazione 251/2017/R/IDR, l'Autorità ha prospettato una quantificazione delle quote fisse per singola attività relativa al servizio idrico integrato sulla base degli oneri relativi all'attività di misura, alle analisi qualitative e, più in generale, a quelli afferenti la sicurezza degli approvvigionamenti idrici (cfr. sentenza Corte di giustizia in Causa C-686/15), ipotizzando che il gettito per servizio da quota fissa non possa eccedere il 20% del gettito complessivo del servizio stesso¹⁰.
- 2.22 Ai fini della quantificazione delle quote fisse per l'utenza domestica residente secondo la struttura riportata in TAV. 5, si intende confermare l'orientamento già illustrato.

TAV. 5 – Parte fissa del corrispettivo per l'uso domestico residente

Quota fissa (€/anno)	
quota fissa acquedotto	QF_{ACQ}^a
quota fissa fognatura	QF_{FOG}^a
quota fissa depurazione	QF_{DEP}^a

- 2.23 L'Autorità è orientata, altresì, a prevedere che, anche per le utenze domestiche non residenti, i corrispettivi fissi di acquedotto, fognatura e depurazione vengano quantificati separatamente.

Spunti per la consultazione

- Q11.** *Si ravvisano criticità nell'eventuale introduzione, anche per le utenze domestiche non residenti, di una previsione per la separata quantificazione dei corrispettivi fissi di acquedotto, fognatura e depurazione? Motivare la risposta.*

- 2.24 Per il servizio di acquedotto, il dimensionamento della quota fissa si ritiene debba essere valutato congiuntamente con il grado di progressività dei

¹⁰ Le risposte alla consultazione hanno messo in luce posizioni discordanti: il prospettato dimensionamento della quota fissa è stato ritenuto congruo dall'Associazione degli Enti di governo dell'ambito (nelle more dell'applicazione della disciplina dell'*unbundling*), mentre le Associazioni dei consumatori suggeriscono un contenimento del dimensionamento proposto e, viceversa, i gestori propongono una quantificazione della quota fissa pari al 30-40% del gettito complessivo del servizio.

corrispettivi variabili. Dato un rapporto tra la tariffa del primo scaglione e la tariffa dell'ultima fascia di eccedenza (rinvenibile nelle articolazioni attualmente in uso) che è, mediamente, di 1:7, l'Autorità è orientata a contenere la progressività (con effetti desiderabili a favore delle famiglie numerose) introducendo un rapporto obiettivo di 1:6, prevedendo dunque che l'Ente di governo dell'ambito possa definire una tariffa associata all'ultimo scaglione al massimo pari a sei volte la tariffa agevolata.

- 2.25 Si noti come, nella fase di prima applicazione (in cui non risulta possibile l'adozione generale di un criterio pro capite basato sul numero effettivo di componenti dell'utenza domestica), la progressività sottesa alla definizione della quota variabile del servizio di acquedotto per gli utenti domestici residenti sia destinata a rimanere accentuata.

Spunti per la consultazione

- Q12.** *Anche tenuto conto di una quota fissa che non può eccedere il 20% del gettito complessivo del servizio di acquedotto, si ritiene congruo prevedere che l'Ente di governo dell'ambito possa definire una tariffa associata all'ultimo scaglione al massimo pari a sei volte la tariffa agevolata? Motivare la risposta.*
- Q13.** *Si ritiene di suggerire l'introduzione di ulteriori misure che possano favorire un contenimento della progressività delle attuali articolazioni tariffarie della quota variabile di acquedotto?*

Processo per la determinazione dell'articolazione tariffaria

- 2.26 Sulla base dei criteri illustrati nel presente documento e nel rispetto delle condizioni declinate nel successivo Capitolo 5, l'Ente di governo dell'ambito è chiamato a definire le articolazioni tariffarie che ciascun gestore operante nel proprio territorio dovrà applicare alle utenze dal medesimo servite.
- 2.27 La definizione della struttura dei corrispettivi da parte del richiamato soggetto competente rappresenta l'*output* di un processo che, a partire dalle scelte compiute sulla parte variabile del corrispettivo di acquedotto per le utenze domestiche residenti, può essere schematizzato nelle seguenti fasi:

	AZIONI	DESCRIZIONE DELL'ATTIVA' DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO
<i>Definizione dell'articolazione tariffaria per usi domestici residenti</i>		
Fase A	Individuazione della tariffa base T_{base}^a	<i>Aggiornamento della tariffa base, applicando alla medesima - secondo le modalità definite dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente - il moltiplicatore tariffario \mathcal{G}^a</i>
Fase B	Scelta dell'agevolazione	<i>Individuazione - nell'ambito del range [20%-50%] - della percentuale di T_{base}^a da portare a detrazione della stessa</i>

	AZIONI	DESCRIZIONE DELL'ATTIVA' DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO
Definizione dell'articolazione tariffaria per usi domestici residenti		
Fase C	Individuazione della tariffa agevolata T_{agev}^a	<i>Determinazione della T_{agev}^a in modo da garantire la sostenibilità della spesa delle utenze domestiche residenti nel proprio territorio</i>
Fase D	Valutazione dell'incidenza delle utenze con più di tre componenti	<i>Nella fase di prima applicazione, valutazione dell'impatto conseguente all'introduzione di una struttura tariffaria pro capite articolata sulla base del numero di componenti dichiarato dalle utenze domestiche (considerando l'incentivo all'autodichiarazione soprattutto da parte delle utenze con un numero di componenti superiore a tre)</i>
Fase E	Definizione della struttura tariffaria pro capite per le utenze che dichiarino il relativo numero di componenti	<i>Contenimento delle progressività, ossia degli impatti distortivi riconducibili a tariffe unitarie fortemente crescenti rispetto alle classi di consumo</i>
Fase F	Quantificazione delle quote fisse QF_{ACQ}^a , QF_{FOG}^a e QF_{DEP}^a	<i>Dimensionamento della quota fissa di ciascun servizio, in modo tale da non eccedere il 20% del gettito complessivo del servizio stesso</i>
Fase G	Individuazione degli scaglioni di consumo, riferiti alla quota variabile del servizio di acquedotto	<i>Scelta della progressività, definendo una tariffa associata all'ultimo scaglione al massimo pari a sei volte la tariffa agevolata</i>
Definizione dell'articolazione tariffaria per usi diversi dal domestico		
Fase H	Riclassificazione delle categorie di usi non domestici rinvenibili nelle attuali strutture tariffarie nelle categorie enucleate al Capitolo 3	
Fase I	Date le decisioni assunte sulla struttura tariffaria da applicare agli utenti domestici residenti, definire l'articolazione dei corrispettivi delle utenze non domestiche, anche sulla base dei criteri di cui al Capitolo 4 (relativamente ai reflui industriali che recapitano in pubblica fognatura) e nel rispetto delle condizioni di cui al Capitolo 5.	

Spunti per la consultazione

Q14. *Si ritiene esaustiva l'illustrazione delle fasi che caratterizzano il processo di definizione della struttura dei corrispettivi da parte dell'Ente di governo dell'ambito? Motivare la risposta.*

3 Linee di intervento per l'armonizzazione delle articolazioni tariffarie per usi diversi dal domestico

- 3.1 Come già illustrato nel documento per la consultazione 251/2017/R/IDR , tenuto conto del criterio di “*differenziazione dell’uso della risorsa idrica, nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>*”, che la disciplina nazionale – in recepimento degli indirizzi eurounitari – prevede ai fini dell’articolazione dei corrispettivi all’utenza, l’Autorità, pur mantenendo la distinzione tra le varie categorie di usi, è orientata a razionalizzare e riordinare le tipologie di utenza non domestica contemplate nelle strutture tariffarie attualmente in uso.
- 3.2 Nello specifico l’Autorità intende prevedere che - a partire dall’articolazione dei corrispettivi per l’anno 2018 - gli Enti di governo dell’ambito dovranno ricondurre le diverse tipologie di utenze non domestiche alle seguenti categorie:
- 1) Uso industriale;
 - 2) Uso artigianale e commerciale;
 - 3) Uso agricolo e zootecnico;
 - 4) Uso pubblico non disalimentabile;
 - 5) Uso pubblico disalimentabile;
 - 6) Altri usi (categoria residuale a cui ricondurre tipologie di utenze che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate).
- 3.3 Con riferimento alla categoria “Uso pubblico non disalimentabile” - in coerenza con quanto prospettato dall’Autorità nel documento per la consultazione 603/2017/R/IDR - si intende prevedere che a tale categoria siano ricondotte le seguenti tipologie di utenze:
- a) ospedali e strutture ospedaliere;
 - b) case di cura e di assistenza;
 - c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
 - d) carceri;
 - e) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - f) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato).
- 3.4 Si ritiene che tra le eventuali ulteriori utenze pubbliche non disalimentabili possano essere ricomprese anche gli usi denominati “bocche antincendio”.

Spunti per la consultazione

- Q15.** *Si condivide l'ipotesi di categorie d'uso, diverse dal domestico, che l'Autorità è orientata ad introdurre in modo uniforme sull'intero territorio nazionale? Motivare la risposta.*
- Q16.** *In particolare, si ritiene esaustivo l'elenco delle tipologie di utenza (compreso l'uso "bocche antincendio") che si chiede di ricondurre alla categoria "Uso pubblico non disalimentabile"? Motivare la risposta.*
- Q17.** *Ai fini dell'individuazione delle strutture dei corrispettivi che i gestori dovranno applicare alle sei categorie sopra riportate, si rinviene la necessità di prevedere specifiche sotto-tipologie? Motivare la risposta.*
- Q18.** *In particolare, in un'ottica di conservazione della risorsa e di tutela dell'ambiente, si ritiene che dette sotto-tipologie potrebbero essere individuate esplicitando, per ciascuna categoria, gli usi che richiedono rilevanti quantitativi di risorsa (usi "idroesigenti")? Motivare la risposta.*

- 3.5 Si specifica che per quelle categorie di utenza non domestica che recapitano i propri reflui industriali (come definiti all'art. 74 del d.lgs. 152/2006) in pubblica fognatura, i relativi corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione dovranno essere definiti sulla base dei criteri e delle modalità di cui al successivo Capitolo 4.
- 3.6 Si precisa, infine, che l'Autorità è orientata a prevedere anche per gli usi diversi dal domestico il superamento della fatturazione di un consumo minimo impegnato.

Spunti per la consultazione

- Q19.** *Si condivide l'orientamento di superare la fatturazione di un consumo minimo impegnato anche per gli usi diversi dal domestico? Motivare la risposta.*

4 Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura

- 4.1 Il presente paragrafo illustra gli orientamenti finali dell'Autorità riguardo la regolazione dei corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, come definiti all'art. 74 del d.lgs. 152/2006 (per le definizioni si rimanda al *Box 6* in Allegato).
- 4.2 A tale proposito, giova precisare che, ai fini della definizione della tariffa in argomento, le categorie d'uso prospettate nel precedente Capitolo 3 sono state ricondotte alle due seguenti macro-categorie: reflui industriali (ove sono inclusi eventuali scarichi di utenze artigianali e commerciali, agricole e zootecniche non ricompresi tra gli assimilabili alle utenze domestiche) e altri reflui a cui si applica la tariffa della pertinente struttura dei corrispettivi (ove sono inclusi gli scarichi delle utenze domestiche, pubbliche, artigianali e commerciali, agricole e

zootecniche ricomprese tra gli assimilabili alle utenze domestiche).

4.3 Alla luce delle osservazioni pervenute da una vasta platea di *stakeholders*¹¹ al richiamato DCO 422/2017/R/IDR e di ulteriori approfondimenti effettuati, l’Autorità nel presente documento intende:

- confermare alcuni degli orientamenti espressi, tra cui, principalmente, quelli relativi a: la struttura trinomia, la condizione di isoricavo, i margini di flessibilità riconosciuti all’EGA, l’impostazione della quota fissa e della quota variabile, i meccanismi di gradualità;
- precisare alcuni elementi del nuovo metodo, sulla base di quanto illustrato nel richiamato DCO 422/2017/R/IDR, anche al fine di sollecitare ulteriori contributi e approfondimenti (si veda anche l’Allegato);
- sottoporre a consultazione alcuni aspetti a perfezionamento di taluni orientamenti espressi nel precedente DCO, su cui si è manifestata una divergenza di opinioni e di proposte da parte dei soggetti rispondenti, sollecitandone gli ulteriori contributi, in particolare in relazione a: le componenti della quota variabile, la formulazione della quota capacità, le soglie e il ruolo delle autocertificazioni per la determinazione dei volumi e delle caratteristiche qualitative dei reflui industriali;
- esplicitare ulteriormente le condizioni per assicurare la necessaria flessibilità agli EGA nella declinazione territoriale degli elementi specifici di implementazione, pur nel rispetto delle linee comuni di articolazione tariffaria da assicurare a livello nazionale. In particolare, si prospetta una prima fase di applicazione a partire dal 2018 e una fase successiva a partire dal 2020, coordinata con il contestuale consolidamento della disciplina dell’*unbundling* e della regolazione della qualità tecnica del SII, nonché con l’avvio del terzo periodo regolatorio.

Impostazione generale

4.4 L’Autorità intende confermare la struttura trinomia della tariffa, come formulata nel seguente *Box 1* per il generico utente industriale *p-esimo*, in ciascun ATO, anche sulla base del generale consenso registrato, poiché ritenuta in grado di contemplare tutte le categorie di costo indotto dalle attività di collettamento e di depurazione delle utenze industriali e di contribuire efficacemente all’attuazione del principio “chi inquina paga” e alla corretta allocazione dei costi.

¹¹In risposta al DCO 422/2017/R/IDR sono pervenuti 15 contributi da parte di: una Regione, Enti di governo dell’ambito e loro associazione, gestori e loro associazione e raggruppamenti, un’associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizio.

Box 1 Struttura trinomia della tariffa industriale

La struttura trinomia della tariffa per il generico utente industriale p -esimo, in ciascun ATO, e in relazione a ciascun anno, è esplicitata come segue:

$$T_p^{ATO} = QF_p^{ATO} + QC_p^{ATO} + QV_p^{ATO} \cdot V_p$$

dove:

- QF_p^{ATO} : rappresenta la quota fissa, indipendente dal volume (Euro/anno);
- QC_p^{ATO} : è la quota di “capacità”, legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale p (Euro/anno);
- QV_p^{ATO} : è la quota variabile, commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato (Euro/mc);
- V_p : è il volume scaricato dall’utente industriale p , espresso in metri cubi (mc).

Le componente di costo QV_p^{ATO} , può essere ulteriormente esplicitata come segue:

$$QV_p^{ATO} = Tf_{ind}^{ATO} + \max \left\{ 1; \left[\begin{array}{l} \%_{COD} \cdot \frac{COD_p}{COD_{rif}^{ATO}} + \%_{SST} \cdot \frac{SST_p}{SST_{rif}^{ATO}} + \%_N \cdot \frac{N_p}{N_{rif}^{ATO}} + \\ + \%_P \cdot \frac{P_p}{P_{rif}^{ATO}} + \sum_j \%_{altri,j} \cdot \frac{X_{j,p}}{X_{j,rif}^{ATO}} \end{array} \right] \right\} \cdot Td_{ind}^{ATO}$$

dove:

- Tf_{ind}^{ATO} : rappresenta la tariffa unitaria di fognatura per l’utenza industriale, espressa in Euro/mc;
- Td_{ind}^{ATO} : rappresenta la tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione per trattare reflui equivalenti al refluo di riferimento, espressa in Euro/mc;
- $\%_{COD}$, $\%_{SST}$, $\%_N$, $\%_P$: sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria Td_{ind}^{ATO} , coprono i costi di abbattimento degli inquinanti principali COD, SST, N, P;
- $\%_{altri,j}$: sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria Td_{ind}^{ATO} , sono intese coprire i costi di abbattimento degli altri inquinanti specifici decisi dall’EGA. Laddove l’EGA ne preveda più di uno, la formula sarà estesa specularmente prevedendo $\%_{altri,1}$, $\%_{altri,2}$, ecc.;
- COD_p , SST_p , N_p , P_p : rappresentano le concentrazioni degli inquinanti principali presenti nello scarico dell’utente industriale p , espresse in mg/l;
- COD_{rif}^{ATO} , SST_{rif}^{ATO} , N_{rif}^{ATO} , P_{rif}^{ATO} : rappresentano le concentrazioni di riferimento dei quattro inquinanti principali, espresse in mg/l;
- $X_{j,p}$: è la concentrazione degli ulteriori inquinanti X_j indicati dall’EGA per ciascuna categoria merceologica di scarico e presente nel refluo p , espressa in mg/l;
- $X_{j,rif}^{ATO}$: rappresenta la concentrazione di riferimento di ciascuno degli ulteriori inquinanti specifici X_j introdotti dall’EGA, espressa in mg/l.

In sintesi, la tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali può essere scomposta come segue:

Box 1 Struttura trinomia della tariffa industriale

TAV. 6 – Struttura generale dell’articolazione tariffaria per collettamento e depurazione dei reflui industriali

Quota variabile fognatura (€mc)	
Tariffa Fognatura	Tf_{ind}^{ATO}
Quota variabile depurazione (€mc)	
Tariffa Depurazione	Td_{ind}^{ATO}
Quota fissa (€anno)	
Quota fissa	QF_p^{ATO}
Quota capacità (€anno)	
Quota capacità	QC_p^{ATO}

4.5 Per tutti i casi in cui non si disponga dei valori di concentrazione di uno o più parametri inquinanti che rientrano nella formula tariffaria, l’Autorità ritiene opportuno precisare che:

- per le utenze con volume autorizzato allo scarico inferiore al valore definito alla pagina 39 nella TAV. 8 e assenza di sostanze pericolose, è confermato che tali concentrazioni vengono determinate in misura pari al 70% dei valori in autorizzazione;
- per le utenze diverse da quelle del precedente punto, è confermato che tali concentrazioni vengono determinate in misura pari al 70% dei valori in autorizzazione, solo per quegli inquinanti per i quali non si dispone ancora di almeno tre determinazioni analitiche ai fini della costruzione della media aritmetica.

4.6 Inoltre, nella prima fase di applicazione, ovvero a partire dal 2018, l’Autorità intende applicare la condizione di vincolo sui ricavi e confermare il margine di flessibilità riconosciuto al soggetto competente, posto pari al 10%, come sintetizzato nel seguente Box 2, nonché la condizione di sostenibilità per singolo utente.

Box 2 Vincolo sui ricavi con flessibilità del 10% - condizione di sostenibilità per singolo utente p-esimo

$$\sum_p T_p^{ATO,a} \leq 1,1 * \sum_G \left[\underline{tarif}_{G,ind,FOG}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,FOG}^{a-2})^T + \underline{tarif}_{G,ind,DEP}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,DEP}^{a-2})^T \right]$$

dove:

- $\underline{tarif}_{G,ind,FOG}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,FOG}^{a-2})^T$: rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie del gestore G-esimo applicate alle utenze industriali per il servizio di fognatura (FOG), corrispondente al prodotto

Box 2 Vincolo sui ricavi con flessibilità del 10% - condizione di sostenibilità per singolo utente *p-esimo*

scalare del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif}_{G,ind,FOG}^a$) riferito all'anno a , per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\underline{vscale}_{G,ind,FOG}^{a-2}$)^T, riferito all'anno ($a - 2$);

- $\underline{tarif}_{G,ind,DEP}^a \cdot (\underline{vscale}_{G,ind,DEP}^{a-2})^T$: rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie del gestore *G-esimo* applicate alle utenze industriali, per il servizio di depurazione (*DEP*), corrispondente al prodotto scalare del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif}_{G,ind,DEP}^a$) riferito all'anno a , per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\underline{vscale}_{G,ind,DEP}^{a-2}$)^T, riferito all'anno ($a - 2$).

La differenza complessiva a livello di ATO tra i ricavi derivanti dall'implementazione della riforma e quelli preesistenti viene denominata $\Delta T_{IND}^{ATO,a}$, data dalla somma delle differenze tra i ricavi derivanti dall'implementazione della riforma e quelli preesistenti riscontrate a livello del singolo gestore *G-esimo*, come di seguito definite:

$$\Delta T_{IND}^{ATO,a} = \sum_G \Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$$

$$\Delta T_{G,ind}^{ATO,a} = \sum_p T_p^{ATO,a} \cdot \left[\underline{tarif}_{G,ind,FOG}^a \cdot (\underline{vscale}_{G,ind,FOG}^{a-2})^T + \underline{tarif}_{G,ind,DEP}^a \cdot (\underline{vscale}_{G,ind,DEP}^{a-2})^T \right]$$

In relazione al singolo utente industriale *p-esimo*, si conferma il limite annuo di + 10% alla crescita della rispettiva spesa, rispetto all'applicazione del metodo previgente, a parità di reflu scaricato.

- 4.7 Tale previsione è stata in larga misura condivisa dai soggetti rispondenti, anche se alcuni hanno evidenziato come tale condizione non consenta di correggere possibili distorsioni – laddove siano preesistenti e di significativa dimensione – nella ripartizione dei costi di collettamento e depurazione tra utenti industriali e utenti domestici. A tale riguardo, potrebbe essere opportuno proporre un criterio di allocazione uniforme a livello nazionale, una volta entrata compiutamente a regime la disciplina dell'*unbundling*, prospettandone l'utilizzo in una fase successiva di applicazione della tariffa per reflui industriali, ovvero a partire dal 2020. Un primo orientamento in merito a tale aspetto è riportato nel seguente *Box 3*.

Box 3 Primi orientamenti in merito al criterio di allocazione dei costi tra utenti industriali e altri utenti

Un possibile criterio di allocazione del costo di depurazione tra utenti industriali e utenti domestici, già indagato dall'Autorità e segnalato da un soggetto rispondente, potrebbe seguire la metodologia sinteticamente descritta nel seguito:

1. il principale *driver* di ripartizione è rappresentato dai volumi e il relativo carico inquinante organico

Box 3 Primi orientamenti in merito al criterio di allocazione dei costi tra utenti industriali e altri utenti

(misurato in termini di *BOD*) dei reflui scaricati;

2. per quanto riguarda l'utenza domestica, si assume che tutti i reflui di natura domestica abbiano caratteristiche qualitative "*standard*" ed equiparabili ad un "unico utente", risultante dall'aggregazione dei volumi e dei carichi organici complessivi (*BOD*);
3. per quanto riguarda le utenze industriali, data l'intrinseca eterogeneità delle caratteristiche qualitative, occorre recuperare i valori per gli stessi parametri di volume e carico organico (*BOD*) dalle rispettive autorizzazioni allo scarico;
4. pertanto, il costo di depurazione complessivo a livello di ATO può essere ripartito tra le due macro-categorie di utenze domestiche e industriali sulla base del *driver* precedentemente descritto.

- 4.8 Alcuni soggetti hanno avanzato la richiesta di indicazioni puntuali in merito alle modalità di tariffazione delle acque meteoriche autorizzate allo scarico in pubblica fognatura. Su questo punto, l'Autorità, nelle more di una ulteriore esplicitazione del quadro di competenze regolatorie sulla materia, ritiene appropriata l'applicazione, previa valutazione dell'EGA, della medesima tariffa adottata per gli scarichi derivanti dal processo produttivo, come esplicitata nel presente documento, in ragione dell'elevato carico inquinante associato alle prime piogge.

Spunti per la consultazione

- Q20.** *Si ritiene utile proporre ulteriori fattori di mitigazione a livello di singolo utente industriale in relazione all'applicazione della nuova metodologia uniforme sul territorio nazionale, a garanzia di ulteriore sostenibilità e/o gradualità? Motivare la risposta.*
- Q21.** *Si ritiene condivisibile adottare, a partire dal 2020, un criterio uniforme a livello nazionale per la ripartizione del costo complessivo di collettamento e depurazione tra utenti domestici e utenti industriali? Motivare la risposta.*
- Q22.** *Si condivide nelle linee generali il possibile criterio di ripartizione del costo complessivo di collettamento e depurazione tra utenti domestici e utenti industriali (sinteticamente descritto al Box 3)? In caso affermativo, si ritiene implementabile a partire dal 2020? Motivare la risposta.*
- Q23.** *Si condivide l'equiparazione, dal punto di vista tariffario, previa valutazione dell'EGA, delle acque meteoriche autorizzate allo scarico in fognatura alle acque di processo? Motivare la risposta.*

Quota fissa

- 4.9 L'Autorità è orientata a confermare gli orientamenti prospettati nel DCO 422/2017/R/IDR in ordine alla quota fissa (QF_p^{ATO}), che prevedono la determinazione sulla base dei costi di gestione contrattuale dell'utente, dei costi della misura dei volumi scaricati e dei costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali, nonché la scelta di attribuire interamente tale quota fissa al servizio di fognatura, fatto salvo quanto previsto al punto 4.12.

- 4.10 Nonostante l'ampia condivisione emersa nei contributi riguardo alla definizione prospettata, taluni soggetti ritengono critica la soglia del 5% individuata dall'Autorità come limite massimo all'incidenza del ricavo di tale quota fissa rispetto agli introiti complessivi da fognatura e depurazione per utenze industriali, in particolare in quei territori in cui non è attualmente in essere un processo di misura e controllo degli scarichi analogo a quello delineato dall'Autorità, con riferimento ai volumi e, soprattutto, alle determinazioni analitiche. Al riguardo, si ritiene utile precisare che la soglia indicata si riferisce alla incidenza dei ricavi da quota fissa sul ricavo complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali, non a quella sulla spesa sostenuta dal singolo utente.
- 4.11 In ragione della eterogeneità dei vari ambiti territoriali e, nello specifico, dei possibili maggiori oneri associati alle prospettate attività di misura e controllo dei reflui industriali nei territori in cui, attualmente, sulla base della normativa e dei regolamenti vigenti, tali attività sono svolte in maniera meno estesa e/o meno sistematica rispetto a quanto delineato, l'Autorità, confermando la soglia generale del 5%, intende altresì tenerne conto nell'ambito delle regole per il riconoscimento dei costi aggiuntivi che saranno eventualmente definite, sulla base di condizioni oggettive, riguardo agli obblighi prestazionali di qualità tecnica, comprendenti anche *standard* relativi alla misura e al controllo degli scarichi industriali, la cui applicazione è prevista nel corso del 2018 (v. DCO 562/2017/R/IDR).
- 4.12 Nel caso in cui il gestore della fognatura sia un soggetto diverso da quello della depurazione, l'Autorità intende confermare l'identificazione di corrispettivi separati per le rispettive quote fisse, richiedendo agli EGA di procedere alla corretta ripartizione degli oneri ammessi a riconoscimento tariffario.
- 4.13 Infine, l'Autorità, anche sulla base dei riscontri e delle proposte ricevute, intende proporre un criterio di ripartizione della quota fissa tra gli utenti industriali sulla base di cinque tipi: quattro delimitati sulla base delle soglie di volume indicate successivamente alla pagina 39 nella *TAV*. 8, e il quinto definito quale tipologia aggiuntiva nel caso di utenti che presentino anche sostanze pericolose¹². In questo modo, si identificano cinque sotto-tipologie di utenze industriali allacciate alla fognatura: utenze molto piccole, utenze piccole, utenze medie, utenze grandi, utenze grandi e molto inquinanti. Si ritiene, infatti, che tale criterio risponda efficacemente al principio di corretta attribuzione dei costi imputabili a chi li genera, dal momento che le medesime soglie di volume identificano anche il numero di determinazioni analitiche che rappresentano potenzialmente il maggiore onere connesso a tale quota fissa.
- 4.14 In merito all'importo della quota fissa da attribuire ad ognuno dei cinque tipi

¹²In dettaglio, il primo scaglione verrebbe applicato alle utenze per i quali non è imposto alcun controllo, il secondo scaglione alle utenze con 1 controllo imposto e così via fino al quinto scaglione che deve essere applicato alle utenze con almeno 4 controlli all'anno.

previsti, l’Autorità intende demandare all’EGA tale suddivisione, sulla base delle specificità riscontrate nei rispettivi territori in relazione alle tipologie e alla diffusione di determinate categorie produttive.

Spunti per la consultazione

Q24. *Si condivide l’orientamento di suddividere la quota fissa in cinque tipi sulla base del numero di determinazioni analitiche ad essi associate? Si ritiene esistano altri criteri applicabili? Motivare la risposta.*

Quota variabile

- 4.15 Con riferimento alla quota variabile commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato (QV_p^{ATO}), si ritiene opportuno dapprima presentare alcuni chiarimenti e integrazioni al modello di tariffazione dei reflui industriali come illustrato in dettaglio nel DCO 422/2017/R/IDR.
- 4.16 In particolare, si ritiene utile richiamare la definizione del termine Td_{ind}^{ATO} , come riportata al *Box 1*, che risulta svincolata dalla corrispondente tariffa unitaria di depurazione dei reflui domestici, riferendosi agli oneri connessi alla depurazione di un refluo con caratteristiche qualitative pari a quelle del refluo scelto come riferimento (tali caratteristiche qualitative compaiono al denominatore della formula di definizione della QV_p^{ATO} , nel *Box 1*), che potrebbe risultare più “pulito” del tipico refluo domestico¹³, a seconda del criterio di scelta adottato¹⁴.

¹³ Del tutto coerente con tale interpretazione, inoltre, risulta la condizione prevista dall’Autorità nella formula di cui al punto 4.10 del precedente DCO, relativa all’aver posto una soglia minima pari a 1 al valore massimo assunto dal fattore moltiplicativo di Td_{ind}^{ATO} . Tale previsione, infatti, potrebbe non essere pienamente in linea con la corretta attuazione del principio “chi inquina paga”, nel caso di scelta di un refluo di riferimento “pulito” e di contestuale adozione della medesima tariffa di depurazione dei reflui domestici per il termine Td_{ind}^{ATO} che non rifletterebbe gli effettivi (bassi) costi di depurazione connessi ad un refluo analogo a quello “pulito” preso a riferimento. In altri termini, non sarebbe corretto attribuire ad un refluo sostanzialmente “pulito”, cioè già compatibile con lo scarico in corpo idrico superficiale, la tariffa di depurazione applicata ai reflui domestici che richiedono invece un trattamento prima del rilascio in ambiente.

¹⁴ L’opzione che l’Autorità aveva indicato come preferibile – scelta del livello di concentrazione dei singoli inquinanti basata sui limiti di scarico in corpo idrico superficiale (si veda la TAV 6 del DCO 422/2017/R/IDR per i dettagli) – non intendeva riferirsi ai limiti di concentrazione allo scarico in corpo idrico superficiale a cui deve attenersi l’effluente dell’impianto di depurazione, soggetto fra l’altro a possibili ulteriori restrizioni, ad esempio imposte a livello regionale, ma ad un *benchmark* ambientale per i reflui di natura industriale e, dunque, i limiti in corpo idrico superficiale riportati nella TAV. 6 del richiamato DCO sono quelli tratti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 validi per i reflui industriali, in particolare recapitanti in aree sensibili. Tale opzione per il refluo di riferimento rappresenta l’effettivo *benchmark* ambientale a cui correlare il singolo refluo industriale che, approssimandosi alle caratteristiche del refluo di riferimento, potrebbe non dover più ricorrere al servizio di fognatura e depurazione, essendo già di per sé compatibile dal punto di vista ambientale con il corpo idrico recettore.

- 4.17 Inoltre, con riguardo alla determinazione delle percentuali ($\%_{COD}$, $\%_{SST}$, $\%_N$, $\%_P$) con cui ripartire il costo di depurazione tra i quattro inquinanti principali (*COD*, *SST*, *N* e *P*), si precisa che la simulazione ha unicamente la finalità di determinare le percentuali con cui ripartire il costo complessivo di depurazione tra i quattro parametri principali. L'assunzione di fondo è che tali percentuali, pur se ottenute a partire da uno specifico impianto tipo che rappresenta una filiera molto diffusa (anche se non esaustiva della varietà impiantistica presente nei diversi contesti territoriali), possano essere estese ad una formula uniforme a livello nazionale, lasciando ai margini di flessibilità prospettati ai successivi punti 4.21 e 4.22 il compito di attenuare eventuali distorsioni connesse al loro impiego anche in territori in cui prevalgono altre tipologie di filiere.
- 4.18 Passando alle singole componenti tariffarie riportate nel *Box 1*, alla *TAV. 6*, per quanto concerne la tariffa unitaria di fognatura Tf_{ind}^{ATO} per l'utenza industriale, la maggior parte dei soggetti rispondenti considera l'orientamento dell'Autorità di predeterminarne il valore una rigidità eccessiva, suggerendo di riconoscere ai soggetti competenti i margini di libertà necessari a tener conto di fattori specifici di rilievo. Alla luce di tali considerazioni, in una fase di prima implementazione, l'Autorità intende lasciare facoltà ai soggetti competenti di determinare la componente Tf_{ind}^{ATO} , anche sulla base della corrispondente tariffa per le utenze domestiche e, comunque, nel rispetto della condizione complessiva di vincolo sui ricavi formulata al *Box 2*. Inoltre, si conferma la possibilità per l'EGA di introdurre un fattore moltiplicativo α (con $1 \leq \alpha \leq 1,5$) alla tariffa unitaria di fognatura Tf_{ind}^{ATO} per tener conto dell'impatto di reflui di natura specifica¹⁵, al fine di perseguire una maggiore *cost-reflectivity*.
- 4.19 L'Autorità, infine, intende prevedere la non applicabilità della QF_p^{ATO} e della componente Tf_{ind}^{ATO} nelle casistiche, peraltro poco frequenti, in cui gli utenti industriali siano direttamente allacciati all'impianto di depurazione, ritenendo che l'utente debba corrispondere, in relazione al servizio di depurazione, in aggiunta alla quota capacità e alla quota variabile di depurazione, una ulteriore componente – una quota fissa di depurazione – a copertura dei costi di cui al precedente 4.9.

Spunti per la consultazione

Q25. *Si ritiene congruo l'intervallo prospettato per la valorizzazione del fattore α di maggiorazione della tariffa unitaria di fognatura? Motivare la risposta.*

- 4.20 In merito alla determinazione della tariffa unitaria di depurazione Td_{ind}^{ATO} , l'Autorità intende confermare la formula, di seguito riportata nel *Box 4*, e la definizione di reflu *benchmark* ambientale, ossia l'adozione di un reflu unico

¹⁵ A titolo esemplificativo, reflui con elevate concentrazioni di solidi e conseguenti sedimenti in condotta o caratterizzati dalla presenza di sostanze acide o corrosive.

nazionale caratterizzato da livelli di concentrazione dei singoli inquinanti basati sui limiti di scarico in corpo idrico superficiale prevedendo margini di flessibilità all'EGA, opportunamente motivati.

Box 4 **Formula per determinazione Td_{ind}^{ATO}**

$$Td_{ind}^{ATO} = \frac{\sum_G \left[\text{tarif}_{G,ind,DEP}^a \cdot (\text{vscal}_{G,ind,DEP}^{a-2})^T \right] - \sum_i Q C_p^{ATO}}{\sum_P \left\{ V_p \cdot \max \left\{ 1; \left[\begin{aligned} & \%_{COD} \cdot \frac{COD_p}{COD_{rif}^{ATO}} + \%_{SST} \cdot \frac{SST_p}{SST_{rif}^{ATO}} + \%_N \cdot \frac{N_p}{N_{rif}^{ATO}} + \right. \right. \right. \\ & \left. \left. \left. + \%_P \cdot \frac{P_p}{P_{rif}^{ATO}} + \sum_j \%_{altri,j} \cdot \frac{X_{j,p}}{X_{j,rif}^{ATO}} \right] \right\} \right\}}$$

Le singole componenti sono definite nel dettaglio nei precedenti *Box 1* e *Box 2*.

Il valore di Td_{ind}^{ATO} non può essere inferiore a 1.

- 4.21 In particolare, rilevata una significativa varietà di struttura degli impianti di depurazione presenti sul territorio nazionale, si intende confermare la possibilità, per l'EGA, di formulare istanza di deroga motivata e temporanea all'applicazione delle percentuali individuate.
- 4.22 Inoltre, riguardo al grado di flessibilità per il soggetto competente, l'Autorità è orientata a prevedere in alternativa alla istanza di deroga di cui al precedente punto, l'introduzione di un *range*, in luogo degli *standard*, entro cui il soggetto competente medesimo possa selezionare i pertinenti *driver* di costo. I valori sono riportati nella successiva TAV. 7.

TAV. 7 – Percentuale del costo di rimozione dei parametri inquinanti

PARAMETRO	PERCENTUALE DI COSTO DI RIMOZIONE [%]	
	STANDARD	RANGE
COD	52	47-57
SST	28	25-31
N*	15	13-17
P	5	4-6

* Espresso come TKN

- 4.23 In relazione all'ipotesi di introdurre un coefficiente di maggiorazione dei costi in presenza di reflui poco biodegradabili, si rilevano opinioni discordanti da parte degli operatori. Per tale motivo, l'Autorità ha valutato due opzioni:

- l'introduzione di uno specifico coefficiente Kb da applicare alla percentuale di costo riferita al COD ($\%COD$), in analogia a quanto previsto dal DPR 24 maggio 1977;
 - l'inclusione di eventuali composti poco biodegradabili tra gli inquinanti specifici Xj .
- 4.24 L'Autorità, anche al fine di tener conto di possibili effetti distorsivi segnalati da taluni rispondenti con riferimento alla prima opzione, nonché di ulteriori elementi di complicazione, ritiene preferibile che eventuali composti poco biodegradabili siano inclusi tra gli inquinanti specifici Xj .
- 4.25 In merito agli inquinanti specifici Xj , l'Autorità richiede che debbano essere indicati dall'EGA, selezionandoli tra quelli per i quali è presente, nel territorio di riferimento, almeno un impianto di trattamento con fasi specifiche per la loro rimozione. Tuttavia, possono essere ricompresi tra gli Xj anche gli inquinanti che provocano un aggravio di costi negli impianti di depurazione, sia in termini di maggiori consumi energetici (per esempio i tensioattivi), che in termini di peggioramento delle caratteristiche qualitative dei fanghi, tali da renderli non adatti a riutilizzo (per esempio i metalli pesanti).
- 4.26 Inoltre, l'Autorità ritiene opportuno prevedere l'elaborazione di ulteriori fattori di mitigazione, compresa l'applicazione di percentuali di decurtazione, nell'ambito del monitoraggio sull'implementazione della riforma dei corrispettivi.

Spunti di consultazione

- Q26.** *Si condividono gli elementi di flessibilità illustrati precedentemente? Motivare la risposta.*
- Q27.** *Si condivide l'ipotesi prospettata per tener conto dei costi generati da eventuali inquinanti poco biodegradabili? Motivare la risposta.*

Quota capacità

- 4.27 La quota capacità QC_p^{ATO} ha lo scopo principale di riflettere il costo dell'impegno di capacità depurativa, cioè di allocare correttamente gli oneri afferenti al sovra-dimensionamento degli impianti di depurazione, richiesto per far fronte alla maggiore variabilità tipica delle caratteristiche quali/quantitative dei reflui industriali¹⁶ e l'Autorità, considerati i ricavi complessivi afferenti la fognatura e la depurazione dei reflui industriali, ritiene di confermarne la valorizzazione nell'ambito di una soglia massima di incidenza del 20%. Nel successivo *Box 5* viene illustrato il procedimento di calcolo per la

¹⁶ In ragione di specifici processi industriali e/o delle condizioni di mercato che impongono flessibilità e capacità di risposta rapida delle fasi produttive. D'altra parte, un certo scostamento tra valore autorizzato e valore effettivamente scaricato può essere considerato necessario, dal punto di vista dell'utente, per scongiurare il rischio di sfioramento dei limiti autorizzativi.

determinazione del termine unitario di capacità $Td_{capacità}^{ATO}$, applicato al singolo utente p -esimo. In particolare, tale termine potrebbe essere determinato a partire dalla condizione di vincolo sui ricavi, avendo assegnato un valore compreso tra 0 e 20% all'incidenza della quota capacità (S_{QC} : soglia quota capacità).

Box 5	Procedimento di calcolo per la determinazione del termine $Td_{capacità}^{ATO}$
<p>1. In primo luogo, occorre definire la soglia S_{QC} (con $0 < S_{QC} \leq 20\%$);</p> <p>2. L'applicazione della soglia S_{QC} alla condizione di vincolo sui ricavi permette di determinare l'ammontare complessivo della quota capacità QC^{ATO};</p> <p>3. Il termine $Td_{capacità}^{ATO}$ risulta pertanto determinabile attraverso la formula seguente:</p> $Td_{capacità}^{ATO} = \frac{\sum_G \left[\text{tarif}_{G,ind}^a \cdot (\text{vscal}_{G,ind}^{a-2})^T - \text{tarif}_{G,ind,ACQ}^a \cdot (\text{vscal}_{G,ind,ACQ}^{a-2})^T \right]}{\sum_p \left\{ [\%_{COD,aut} \cdot COD_{aut,p}] + [\%_{SST,aut} \cdot SST_{aut,p}] \right\} \cdot V_{aut,p}} \cdot S_{QC}$ <p>4. La Quota capacità QC_p^{ATO} attribuita al singolo utente industriale p-esimo è pertanto così individuata:</p> $QC_p^{ATO} = \left\{ [\%_{COD,aut} \cdot COD_{aut,p}] + [\%_{SST,aut} \cdot SST_{aut,p}] \right\} \cdot V_{aut,p} \cdot Td_{capacità}^{ATO}$ <p>dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\%_{COD,aut}$ e $\%_{SST,aut}$ sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria di capacità $Td_{capacità}^{ATO}$, rappresentano la quota di costo attribuita agli inquinanti COD e SST (%); • $COD_{aut,p}$ e $SST_{aut,p}$ sono le concentrazioni rinvenibili negli atti di autorizzazione (mg/l); • $V_{aut,p}$ è il volume massimo annuo autorizzato allo scarico (mc/anno); • Gli altri termini sono definiti in dettaglio nel precedente <i>Box 2</i>. <p>La formula scelta è riconducibile a quelle della "famiglia 2" (Cfr. 4.30 e ss. del DCO 422/2017/R/IDR). Si rimanda all'Allegato per ulteriori considerazioni in merito all'impiego di formule riconducibili alla "famiglia 1" che a maggior ragione rendono preferibile l'adozione di formule riconducibili alla "famiglia 2".</p>	

4.28 Con riferimento al procedimento illustrato nel *Box* precedente, si propone di utilizzare i medesimi coefficienti $\%_{COD}$ e $\%_{SST}$ impiegati nella formulazione della quota variabile di depurazione (v. TAV. 7) e i valori di concentrazione di COD e SST riportati nelle autorizzazioni allo scarico, nonché il volume annuo autorizzato.

4.29 Il fatto di calibrare la quota capacità rispetto ai valori dichiarati in autorizzazione, richiede, al fine di disincentivare dichiarazioni sottodimensionate, la previsione di penalizzazioni da applicarsi in caso di superamento di tali valori. Al riguardo, fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge, si prevede l'introduzione di una penalizzazione che potrebbe prendere la forma di un fattore di maggiorazione della quota variabile di depurazione inizialmente attribuita, crescente all'aumentare dello scostamento rilevato.

Spunti per la consultazione

- Q28.** *Si condivide l'ipotesi illustrata nell'ambito del Box 5? Per il calcolo della quota capacità, si condivide l'impiego delle medesime percentuali %COD e %SST utilizzate nella formulazione della quota variabile di depurazione? Motivare la risposta.*
- Q29.** *Per il calcolo della quota capacità, si condivide l'impiego del volume massimo annuo autorizzato allo scarico o, per una maggiore aderenza nell'attribuzione dei costi, si ritiene preferibile l'impiego del volume massimo giornaliero autorizzato allo scarico (moltiplicato per il fattore 365 giorni/anno)? Nel secondo caso, si ritiene opportuno calibrare il numero di giorni/anno al numero di mesi di effettiva attività dell'utente p-esimo per le utenze stagionali? Motivare la risposta.*
- Q30.** *Quali ulteriori metodi possono essere impiegati per promuovere un progressivo impiego efficiente della capacità di depurazione? Quale fattore di maggiorazione si riterrebbe congruo applicare per quantificare la penalizzazione? Motivare la risposta.*

5 Effetti sui ricavi del gestore

Vincolo ex-ante

- 5.1 Le prospettate modalità di determinazione della nuova struttura tariffaria prevedono una serie di margini di flessibilità che l'Ente di governo dell'ambito può applicare al fine di assicurare il mantenimento della condizione di isoricavo per le utenze domestiche e assimilate e per cogliere le specifiche peculiarità locali.
- 5.2 Inoltre, con riferimento alla riforma dei corrispettivi applicabili per i reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, l'Autorità ha esplicitato il vincolo sui ricavi del gestore *G-esimo* nell'ambito del *Box 2*, precisando che tale scostamento sia rappresentato dalla variabile $\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$ e che lo scostamento complessivo, a livello di ATO, non possa eccedere il 10%.
- 5.3 Alla luce delle molteplici variabili di cui tener conto, dal momento che la riforma prospettata comporterà, contestualmente, una modifica nell'articolazione e nei valori dei corrispettivi, nonché una riclassificazione della platea degli utenti dei servizi – e, quindi, anche dei relativi volumi consumati – l'Autorità ritiene opportuno introdurre un elemento di controllo di carattere generale, sul complesso dei ricavi. A tal fine, avendo prospettato la possibilità per una effettiva modifica dei ricavi unicamente in riferimento ai reflui industriali, la condizione sui ricavi per l'anno *a* può essere formalizzata nel modo seguente:

$$\sum_u \underline{tarif}_u^a \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T = \sum_u \underline{tarif}_u^{new,a} \cdot (\underline{vscal}_u^{new,(a-2)})^T - \Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$$

dove:

$\sum_u \underline{tarif}_u^a \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T$ indica i ricavi conseguibili applicando la preesistente struttura dei corrispettivi alla preesistente articolazione delle variabili di scala (intese come quote fisse e variabili riferite alle preesistenti tipologie e sotto-tipologie di utenza);

$\sum_u \underline{tarif}_u^{new,a} \cdot (\underline{vscal}_u^{new,(a-2)})^T$ rappresenta i ricavi conseguibili applicando la nuova struttura dei corrispettivi alla nuova articolazione delle variabili di scala, ottenuta dalla riclassificazione delle preesistenti variabili di scala sulla base dei nuovi criteri di articolazione definiti dall'Autorità;

$\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$ indica la variazione complessiva dei ricavi, per il gestore *G-esimo*, afferenti all'implementazione della nuova struttura dei corrispettivi per i reflui industriali, definita al precedente Capitolo 4.

- 5.4 Da un punto di vista operativo, l'implementazione della riforma nel rispetto del vincolo ex-ante definito al punto precedente, può dar luogo ad un procedimento iterativo nell'ambito del quale, considerati i gradi di libertà lasciati agli Enti di governo dell'ambito, i medesimi procedono alla individuazione della nuova classificazione di tipologie e sotto-tipologie, nonché alla rideterminazione della struttura dei corrispettivi, in grado di soddisfare, simultaneamente, i nuovi criteri e il vincolo.
- 5.5 Infine, l'Autorità è orientata a prevedere che lo scostamento $\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$, qualora positivo, possa essere destinato alla copertura di eventuali nuove prestazioni rivolte specificatamente agli utenti recapitanti reflui industriali, qualora l'Ente di governo dell'ambito rilevi l'esigenza di risorse aggiuntive per la copertura di attività precedentemente non svolte dal gestore, ovvero alla decurtazione della componente a conguaglio Rc_{VOL} ¹⁷ o, in alternativa, ad integrazione della componente $FoNI$ ¹⁸. Viceversa, nel caso in cui lo scostamento $\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$ risulti negativo¹⁹, potrebbe essere recuperato attraverso la citata componente Rc_{VOL} .

¹⁷ Rc_{VOL} è la componente tariffaria che valorizza il recupero dello scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato, conseguente, per la maggior parte, a variazione dei volumi fatturati, definita al comma 29.1 del MTI-2.

¹⁸ $FoNI$ è la componente tariffaria destinata esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale.

¹⁹ In tal caso, qualora si verifichi la circostanza in cui l'Ente di governo dell'ambito, alla luce di una puntuale verifica delle eventuali nuove prestazioni introdotte a carico del gestore, valuti l'esigenza di richiedere il riconoscimento di costi aggiuntivi, può formulare motivata istanza all'Autorità.

Spunti per la consultazione

- Q31.** Si condivide l'introduzione di un vincolo che permetta di prefigurare un processo iterativo per la definizione della nuova struttura dei corrispettivi? Motivare la risposta.
- Q32.** Si condividono gli orientamenti illustrati in ordine al trattamento tariffario della differenza tra ricavi preesistenti e successivi alla riforma ($\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$)? Motivare la risposta.

Verifica ex-post

5.6 L'Autorità intende tener conto, comunque, degli scostamenti effettivi che si realizzeranno a seguito dell'introduzione della riforma, confermando l'impostazione generale che tiene distinti i due versanti della regolazione: la definizione delle componenti di costo ammesse a riconoscimento e quella dei corrispettivi applicati all'utenza finale.

5.7 Alla luce della rilevanza delle modifiche richieste, l'Autorità ritiene necessaria una specifica verifica ex-post degli scostamenti, al fine di valutare l'introduzione di strumenti di mitigazione ulteriori rispetto a quelli già illustrati nel presente documento. In particolare, all'anno $(a+2)$, sarà possibile calcolare il seguente scostamento:

$$\Delta T_{G,TOT}^a = \sum_u \underline{tarif}_u^{new,a} \cdot (\underline{vscal}_u^{new,(a-2)})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{new,a} \cdot (\underline{vscal}_u^{new,a})^T$$

dove:

$\Delta T_{G,TOT}^a$ indica la differenza tra la previsione di ricavo associata all'attuazione della riforma, sulla base della riclassificazione delle preesistenti variabili di scala, e i ricavi effettivamente conseguiti nell'anno di attuazione;

$\sum_u \underline{tarif}_u^{new,a} \cdot (\underline{vscal}_u^{new,(a-2)})^T$ è la medesima definita al punto 5.3;

$\sum_u \underline{tarif}_u^{new,a} \cdot (\underline{vscal}_u^{new,a})^T$ indica i ricavi effettivamente conseguiti all'anno a , sulla base della nuova struttura dei corrispettivi e della nuova classificazione delle variabili di scala.

5.8 Alla luce della prospettata tempistica per l'entrata in vigore della riforma, che porta a esplicitare l'anno a indicato nelle formule con il 2018, l'anno in cui sarà possibile effettuare la verifica ex-post sarà il 2020, ovvero il primo anno successivo all'attuale periodo regolatorio (2016-2019). L'Autorità, senza voler anticipare elementi che saranno anche oggetto della successiva revisione della regolazione tariffaria attualmente vigente, ritiene comunque necessario prospettare alcuni primi elementi riguardo al trattamento tariffario del possibile scostamento.

- 5.9 Nel caso in cui $\Delta T_{G,TOT}^a$ risulti positivo, e la condizione di recupero dei costi riconosciuti soddisfatta, l'Autorità è orientata a prevedere due possibili modalità di trattamento tariffario, in analogia a quanto illustrato al punto 5.5: la decurtazione della componente Rc_{VOL} o l'integrazione della componente $FoNI$.
- 5.10 Nel caso in cui $\Delta T_{G,TOT}^a$ risulti negativo, la componente tariffaria che dovrebbe essere destinata a garantire la copertura dei maggiori oneri è Rc_{VOL} . Sulla base delle analisi condotte sulle proposte tariffarie approvate nell'ambito del MTI-2, l'Autorità ha rilevato una incidenza media della componente Rc_{VOL} sul totale del vincolo ai ricavi pari a circa il 2,6% e, pertanto, è orientata a prevedere forme specifiche di copertura di costi solo a fronte di significativi scostamenti da tale valore. L'Autorità ritiene di valutare come significativo uno scostamento corrispondente al 5% del vincolo ai ricavi relativo all'anno a .

Spunti per la consultazione

Q33. *Si condividono gli orientamenti prospettati in ordine al trattamento tariffario degli eventuali scostamenti emersi in base alla verifica ex-post ($\Delta T_{G,TOT}^a$)? Motivare la risposta.*

6 Elementi di qualità contrattuale e disciplina della misura

- 6.1 Nel presente capitolo, sono illustrate alcune disposizioni che l'Autorità intende adottare in termini di qualità contrattuale (RQSII) e di disciplina della misura (TIMSII) connesse alla riforma complessiva dei criteri di articolazione tariffaria per gli utenti dei servizi idrici di cui al presente documento. Per gli orientamenti espressi nel presente capitolo, se non diversamente precisato, l'Autorità ritiene necessaria un'applicazione a partire dal 2018.

Utenze domestiche

- 6.2 L'Autorità è orientata a prevedere che, contestualmente all'applicazione della pro capite di tipo *standard* siano gli Enti di governo dell'ambito, in accordo con i gestori, a stabilire le pertinenti modalità e tempistiche di autodichiarazione dell'utenza domestico residente; per le utenze condominiali si prevede che l'autodichiarazione sia posta in capo agli amministratori di condominio.
- 6.3 Con riferimento alle utenze individuali, i consumi riferiti all'anno a verranno ricondotti alla struttura illustrata in *TAV. I*, sulla base dell'effettivo numero di componenti di ciascun nucleo familiare, eventualmente anche in modalità *ex post* nell'ambito della quantificazione dei conguagli.
- 6.4 Con riferimento alle utenze condominiali, l'Autorità ritiene utile prospettare la possibilità che i consumi riferiti all'anno a , sottesi al misuratore condominiale,

vengano ricondotti alla struttura di categorie d'uso dall'amministratore di condominio, eventualmente anche in modalità *ex post* nell'ambito della quantificazione dei conguagli. Relativamente alle modalità di fatturazione, previste per le medesime utenze dal RQSII, dovranno essere rivisti in analogia i criteri per l'individuazione della fascia di consumo rilevante.

- 6.5 L'Autorità ritiene che l'esplicitazione delle relative procedure operative possa avvenire attraverso una integrazione nell'ambito della già presente regolazione della qualità contrattuale e della misura (RQSII e TIMSII).

Spunti per la consultazione

- Q34.** *Si condivide l'ipotesi di porre in capo all'amministratore di condominio la dichiarazione delle categorie e dell'effettivo numero di componenti di ciascun nucleo familiare sottesi al misuratore condominiale? Motivare la risposta.*
- Q35.** *Quali ulteriori elementi si dovrebbero tenere in considerazione con riferimento alle utenze di tipo condominiale? Motivare la risposta.*

Determinazione volume scaricato per reflui industriali

- 6.6 In merito alla determinazione del volume scaricato, l'Autorità è orientata a prevedere che tale grandezza derivi da idonea misurazione.
- 6.7 Più nello specifico, anche alla luce del generalizzato consenso espresso al DCO 422/2017/R/IDR, l'Autorità intende confermare le seguenti disposizioni: obbligo di installazione di un misuratore sullo scarico, a spese dell'utente industriale, nelle casistiche che comportano volumi di scarico diversi dai volumi prelevati, laddove richiesto dall'utente o dal gestore o, in alternativa, determinazione mediante stima ragionevole e motivata; possibilità per il gestore, in accordo con l'EGA, di imporre l'obbligo di installazione del misuratore allo scarico ove lo ritenga opportuno per motivi tecnici, in fase di rinnovo o rilascio dell'autorizzazione.
- 6.8 In merito alla soglia minima di volume al di sotto della quale non sarebbe applicabile il sopracitato obbligo, si ritiene opportuno accogliere le riserve avanzate da diversi rispondenti, secondo i quali un volume di 1000 mc/anno, non coglie le utenze caratterizzate da bassi volumi scaricati ma molto inquinanti (a titolo di esempio alcune tipologie di utenze stagionali). Per quanto detto, l'Autorità intende definire una soglia minima giornaliera pari a 15 mc/giorno²⁰.
- 6.9 Per quanto concerne il numero minimo di tentativi di raccolta delle misure presso i misuratori sui punti di attingimento e, ove previsti, sui punti di scarico, nonché la relativa organizzazione dei cicli di raccolta, l'Autorità conferma gli orientamenti in termini di: due tentativi all'anno per gli scarichi con volume autorizzato inferiore o uguale a 3000 mc e tre tentativi l'anno per le altre

²⁰Il valore di 15 mc/giorni è stato assunto pari a quello indicato nel DPR 227/2001 in merito ai limiti di ammissibilità alle acque reflue domestiche.

fattispecie; ottimizzazione dei cicli di raccolta delle misure, con criteri di ragionevolezza, al fine di conseguire maggiore conoscenza in ordine al profilo di utilizzo dei servizi; in merito alla periodicità di fatturazione, infine, si ritiene utile rimandare alla disciplina sulla qualità contrattuale definita nell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII).

- 6.10 Il raggiungimento del numero minimo di cui al punto precedente 6.9 può essere conseguito anche mediante autolettura da parte dell'utente industriale o mediante telelettura, nei casi in cui già siano installati appositi strumenti di trasmissione dei dati. L'Autorità è orientata a prevedere che il gestore metta a disposizione dell'utente industriale diverse modalità di comunicazione della misura, disponibili 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. In considerazione della variabilità e stagionalità di taluni scarichi industriali, tuttavia, si intende prevedere la possibilità, per il gestore, di richiedere all'utente la misura in un periodo coerente con i cicli di raccolta da esso organizzato, mediante comunicazione scritta all'indirizzo *e-mail* dell'utente o altra modalità ritenuta più adatta per il raggiungimento dell'utente, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi rispetto al periodo ritenuto più consono a descrivere il profilo di consumi dell'utente. L'utente può fornire la misura preferibilmente entro una finestra temporale indicata dal gestore, comunque non inferiore a 20 giorni lavorativi, mediante risposta alla comunicazione del gestore o altra modalità indicata dal gestore nella medesima comunicazione.
- 6.11 Si intende inoltre prevedere che il gestore prenda in carico la misura comunicata dall'utente ai fini della sua validazione e del suo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione. Qualora il dato risulti palesemente errato, si intende prevedere che il gestore comunichi all'utente la mancata presa in carico del medesimo entro 9 giorni lavorativi dalla ricezione dell'autolettura, mediante le medesime modalità di comunicazione utilizzate dall'utente.
- 6.12 In relazione a tali aspetti, l'Autorità è orientata a definire un quadro complessivo coerente con quanto stabilito dal TIMSII, prevedendo eventuali integrazioni, anche alla luce delle evidenze emerse nei tavoli tecnici, al fine di giungere ad una piena armonizzazione della disciplina della misura.

Spunti per la consultazione

- Q36.** *Si condividono le tempistiche prospettate per l'applicazione delle disposizioni sulla determinazione del volume scaricato? Motivare la risposta.*
- Q37.** *Si condivide la soglia minima giornaliera al di sotto della quale si ritiene non debba essere applicato l'obbligo di installazione del misuratore sullo scarico? Motivare la risposta.*
- Q38.** *Si condivide l'ipotesi di utilizzare i dati comunicati dall'utenza mediante autolettura dei misuratori sui punti di attingimento e, ove previsti, sui punti di scarico? Si condividono le modalità previste per la raccolta e la gestione delle autoletture? Motivare la risposta.*

Determinazione della qualità dei reflui industriali

- 6.13 Anche alla luce delle osservazioni pervenute in risposta al DCO 422/2017/R/IDR, l'Autorità è orientata a prevedere di determinare il numero minimo annuale dei controlli analitici della qualità del refluo scaricato sulla base del volume giornaliero massimo autorizzato allo scarico, al fine di intercettare utenze caratterizzate da esigui volumi annuali ma elevata pericolosità ambientale.
- 6.14 Sempre in riferimento alla pericolosità ambientale, l'Autorità è orientata a introdurre la correlazione tra numero minimo di controlli analitici e caratteristiche di pericolosità degli scarichi (si veda la TAV. 8). Si ritiene che nel novero delle sostanze pericolose debbano essere ricomprese solamente quelle utilizzate nel ciclo produttivo aziendale e/o quelle che possono interessare le acque reflue scaricate.

TAV. 8 – Numero di determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali

VOLUME GIORNALIERO MASSIMO AUTORIZZATO (mc/gg)	ASSENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE	PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE
< 15	0	1
15 - 100	1	2
101 – 400	2	3
> 400	3	4

- 6.15 L'Autorità ritiene che il numero minimo di determinazioni analitiche previsto nella TAV. 8 possa essere integrato con le analisi condotte in regime di autocontrollo dal medesimo utente, a condizione che il laboratorio individuato per l'esecuzione del prelievo e dell'analisi sia certificato in base alla normativa vigente e che il gestore abbia la possibilità di assistere a tutte le fasi di analisi. Si ritiene inoltre opportuno prevedere che, qualora il gestore o l'utente dispongano di sufficienti determinazioni analitiche attendibili anche per le utenze che risultano esonerate dai controlli ai sensi della TAV. 8, i medesimi dati possano essere utilizzati nella formula tariffaria. In merito alle modalità di campionamento, l'Autorità ritiene opportuno prevedere la possibilità di

effettuare campioni istantanei o comunque di durata differente dalle tre ore, qualora ritenuti maggiormente rappresentativi del refluo scaricato. Si ritiene inoltre opportuno prevedere che il regolamento del SII descriva le modalità di esecuzione dei prelievi e di determinazione analitica.

- 6.16 In merito ai parametri minimi da determinare in ciascun refluo ai sensi della TAV. 8, anche alla luce delle risposte al DCO 422/2017/R/IDR, l’Autorità è orientata a prevedere che siano da ricercare in via prioritaria i parametri previsti dalla formula tariffaria, anche al fine di contenere la spesa relativa alle determinazioni analitiche.
- 6.17 Nei territori in cui i controlli a fini ambientali che l’EGA è tenuto ad effettuare sugli scarichi ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 152/2006 sono stati delegati al gestore, si ritiene opportuno che tali determinazioni possano essere utilizzate, su decisione dell’EGA, anche a scopo tariffario.
- 6.18 Con riferimento all’ipotesi di sottoporre a obblighi di verifica anche le utenze assimilate con volumi annui scaricati superiori a 1000 mc, la maggior parte dei soggetti rispondenti ha mostrato contrarietà, in quanto questa attività comporterebbe ingenti costi a fronte di un beneficio marginale. L’Autorità ritiene pertanto di poter accogliere le riserve espresse dagli operatori, almeno con riferimento alla prima fase di applicazione della nuova metodologia dal 2018, tenendo conto anche della necessità prioritaria di avviare l’adeguamento del regime di misura e controllo per i reflui industriali nei territori dove attualmente risulta meno sviluppato.
- 6.19 In merito alle tempistiche, l’Autorità ritiene che possa essere confermata la previsione secondo la quale l’acquisizione dei dati necessari all’implementazione della formula possa essere terminata in due anni dalla pubblicazione del provvedimento.

Spunti per la consultazione

- Q39.** *Si ritiene congruo il numero minimo di controlli che il gestore deve sostenere annualmente al variare del volume giornaliero massimo autorizzato allo scarico e della presenza/assenza di sostanze pericolose proposto dall’Autorità? Motivare la risposta.*
- Q40.** *Si condivide l’ipotesi di utilizzare, ad integrazione dei controlli minimi posti in capo al gestore, i dati di qualità del refluo derivanti da autocontrolli eseguiti dalla medesima utenza? Si ritiene di dover specificare maggiormente le disposizioni in merito alle modalità di raccolta e gestione degli autocontrolli? Motivare la risposta.*

Allegato

Previsioni in materia di “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”

d.P.C.M. 13 ottobre 2016 recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”	
Riferimento normativo	Contenuto
Art. 1 <i>Quantitativo minimo vitale</i>	“Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno”.
Art. 2 <i>Tariffa agevolata</i>	Comma 1. “L’Autorità (...) stabilisce, con riferimento al quantitativo minimo vitale di cui all’art.1, la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti”.
	Comma 2. “L’Autorità (...) prevede, per la fascia di consumo agevolato di cui al comma 1, l’applicazione di una tariffa agevolata per tutte le utenze domestiche residenti”.
Art. 3 <i>Utenze disagiate e Bonus H2O</i>	Comma 1. “L’Autorità (...) prevede, con riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua (...), un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale”.
	Comma 2. “Il bonus acqua è quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l’utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata”.
	Comma 3. “L’Autorità (...) disciplina: a) le condizioni di disagio economico sociale che consentono all’utente, nucleo familiare, di accedere al bonus acqua in base all’indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati; b) le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus acqua”.
	Comma 4. “Il bonus acqua, fatte salve le determinazioni che l’Autorità (...) adotta sulla base dei commi precedenti, è riconosciuto in bolletta dalla data di verifica dei requisiti prescritti, in detrazione dei corrispettivi dovuti per il servizio idrico integrato”.
Art. 4 <i>Metodo tariffario e articolazione tariffaria</i>	“L’Autorità (...), nel disciplinare il bonus acqua, dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l’equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto: a) del criterio di progressività, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero; b) della differenziazione dell’uso della risorsa idrica, nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>; c) della differenziazione del corrispettivo al fine di incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente”.

Precisazioni in merito all'impostazione generale della formula di collettamento e depurazione dei reflui autorizzati allo scarico in pubblica fognatura

Box 6 Definizioni di acque reflue

L'art.74 del D. Lgs. 152/2006, in recepimento della Direttiva 91/271/CEE, fornisce le seguenti definizioni di acque reflue:

acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

L'art. 101 del D. Lgs. 152/2006 specifica poi che, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono **assimilate alle acque reflue domestiche** le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

L'art. 2 del D.P.R. 227/2011 stabilisce che in assenza di specifiche determinazioni regionali, sono **"assimilate"** alle acque reflue domestiche:

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del medesimo decreto;
- b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A del medesimo decreto, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

Precisazioni in merito alla quota capacità della tariffa di collettamento e fognatura dei reflui industriali

L'Autorità ritiene meno adatta la scelta di una formula riconducibile alla "famiglia 1", commisurata allo scostamento tra valori autorizzati e valori effettivamente rilevati, anche perché se formulata in termini di rapporto, tenderebbe a penalizzare

eccessivamente le piccole utenze (piccole in termini di fatturazione), attribuendo la medesima quota capacità a utenti piccoli e grandi, a parità di rapporto di tale scostamento, di fatto non imputando correttamente la quota di sovra-dimensionamento dell'impianto, trasmettendo inoltre un segnale attenuato proprio ai grandi utenti, maggiormente responsabili del sovra-dimensionamento.